

3) L'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che, quando un lavoratore turco ha ottenuto lo status di rifugiato politico sulla base di dichiarazioni inesatte, i diritti che ad un suo familiare derivano da tale disposizione non possono essere rimessi in discussione se questo familiare, alla data della revoca del permesso di soggiorno rilasciato al lavoratore, soddisfa le condizioni che detta disposizione prevede.

(<sup>1</sup>) GU C 269 del 10.11.2007.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo  
Tribunal Administrativo — Portogallo) — Sopropé —  
Organizações de Calçado, Lda/Fazenda Pública**

(Causa C-349/07) (<sup>1</sup>)

*(Codice doganale comunitario — Principio del rispetto dei  
diritti della difesa — Recupero a posteriori dei dazi doganali  
all'importazione)*

(2009/C 44/25)

Lingua processuale: il portoghese

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal Administrativo

**Parti**

Ricorrente: Sopropé — Organizações de Calçado, Lda

Convenuta: Fazenda Pública

con l'intervento di: Ministério público

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Compatibilità con il diritto comunitario e con il principio dei diritti della difesa di disposizioni nazionali di procedura amministrativa tributaria in materia di termini per esercitare il diritto di audizione del contribuente — Procedura amministrativa per il pagamento a posteriori dei dazi all'importazione di merci provenienti dall'Estremo Oriente

**Dispositivo**

1) Per quanto riguarda la riscossione di un debito doganale al fine di procedere al recupero a posteriori di dazi doganali all'importazione, un termine da otto a quindici giorni concesso all'importatore sospettato di aver commesso un'infrazione doganale affinché questi

presenti le proprie osservazioni è, in linea di principio, conforme alle prescrizioni del diritto comunitario.

2) Spetta al giudice nazionale adito stabilire se, alla luce delle circostanze particolari della causa, il termine concretamente concesso a detto importatore gli abbia consentito di essere utilmente ascoltato dalle autorità doganali.

3) Il giudice nazionale deve inoltre verificare se, in considerazione del periodo intercorso tra il momento in cui l'amministrazione interessata ha ricevuto le osservazioni dell'importatore e la data in cui ha adottato la sua decisione, sia possibile o meno ritenere che essa abbia tenuto adeguatamente conto delle osservazioni che le sono state trasmesse.

(<sup>1</sup>) GU C 235 del 6.10.2007.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Wienstrom GmbH/  
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit**

(Causa C-384/07) (<sup>1</sup>)

*(Aiuti di Stato — Art. 88, n. 3, CE — Aiuti dichiarati compa-  
tibili con il mercato comune — Controversia tra il beneficiario  
e le autorità nazionali in merito all'importo degli aiuti illegit-  
timamente versati — Ruolo del giudice nazionale)*

(2009/C 44/26)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

Ricorrente: Wienstrom GmbH

Convenuto: Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 88, n. 3, CE — Regime di aiuto di Stato messo ad esecuzione senza previa notifica alla Commissione, ma la cui versione successiva modificata, dopo essere stata notificata, è stata dichiarata compatibile con il mercato comune, senza esplicita decisione negativa per quanto riguarda la vecchia versione non notificata — Obbligo per i giudici nazionali risultante da tale decisione della Commissione

**Dispositivo**

Il divieto di messa ad esecuzione di aiuti di Stato previsto all'art. 88, n. 3, ultima frase, CE non impone al giudice nazionale, in circostanze come quelle della causa principale, di respingere una domanda di un beneficiario di aiuti di Stato attinente all'importo di questi ultimi eventualmente dovuto per un periodo precedente una decisione della Commissione delle Comunità europee che ammette la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune.

(<sup>1</sup>) GU C 283 del 24.11.2007.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Polonia) — Magoora sp. zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie**

(Causa C-414/07) (<sup>1</sup>)

*(Sesta direttiva IVA — Art. 17, nn. 2 e 6 — Normativa nazionale — Detrazione dell'IVA sull'acquisto di carburante per taluni autoveicoli a prescindere dalla finalità dell'uso dei medesimi — Restrizione effettiva del diritto a detrazione — Esclusioni previste dalla normativa nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva)*

(2009/C 44/27)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

**Parti**

Ricorrente: Magoora sp. zoo

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Interpretazione dell'art. 17, nn. 2 e 6, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale che esclude il diritto a detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di carburante per taluni veicoli indipendentemente dallo scopo dell'utilizzazione (professionale o privata) del veicolo di cui trattasi — Modifica dei criteri relativi ai veicoli interessati dall'esclusione avente per effetto la limitazione de facto del campo di applicazione del diritto a detrazione rispetto al periodo precedente l'entrata in vigore della direttiva nello Stato membro in questione

**Dispositivo**

L'art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, osta all'abrogazione da parte di uno Stato membro, all'atto del recepimento di tale direttiva nel diritto interno, di tutte le disposizioni nazionali che disciplinano le limitazioni del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte e gravante sugli acquisti di carburante destinato ad autoveicoli utilizzati per un'attività imponibile, sostituendo tali disposizioni, alla data di entrata in vigore di detta direttiva nel suo territorio, con norme che stabiliscono nuovi criteri in materia, qualora — punto la cui valutazione spetta al giudice a quo — queste ultime abbiano avuto l'effetto di ampliare l'ambito di applicazione delle limitazioni di cui trattasi. Detto articolo osta comunque ad un'ulteriore modifica da parte di uno Stato membro della propria normativa entrata in vigore alla data di cui è causa che ampli la portata dell'ambito di applicazione delle limitazioni rispetto alla situazione preesistente alla data in parola.

(<sup>1</sup>) GU C 269 del 10.11.2007.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»**

(Causa C-442/07) (<sup>1</sup>)

*(Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 12 — Decadenza — Segni registrati da un'associazione senza scopo di lucro — Nozione di «uso effettivo» di un marchio — Attività caritative)*

(2009/C 44/28)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberster Patent- und Markensenat

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Verein Radetzky-Orden

Convenuta: Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Patent- und Markensenat — Interpretazione dell'art. 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Marchi utilizzati sulla